

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1887 del 28 ottobre 2013

Avvio del progetto "RADAR - Rete Anti-Discriminazioni e Abusi Razziali". Annualità 2012 Azione 7 reg. Approvazione dello schema di convenzione di partenariato con il Partner del progetto Veneto Lavoro. D.G.R. n. 2243 del 6/11/2012.

[Emigrazione ed immigrazione]

Note per la trasparenza:

La Giunta Regionale dispone l'avvio del progetto "RADAR - Rete Anti-Discriminazioni e Abusi Razziali" finanziato dal Ministero dell'Interno - Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi, annualità 2012, che prevede la realizzazione di interventi volti al contrasto alla discriminazione razziale, ed approva uno schema di convenzione tra la Regione del Veneto, Unità di progetto Flussi Migratori, quale soggetto Capofila, ed il Partner Veneto Lavoro.

Il Presidente, dott. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Con deliberazione n 2243 del 6 novembre 2012, la Giunta Regionale ha autorizzato l'Unità di Progetto Flussi Migratori a partecipare in qualità di Capofila o di partner alla realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi europei previsti nell'ambito del programma quadro "Solidarietà e gestione dei flussi migratori".

Nell'ambito del Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi Terzi (F.E.I.) 2007/2013, Azione 7 reg. annualità 2012, il Ministero dell'Interno ha emanato un Avviso pubblico (decreto n. 2052 del 26 marzo 2013), al quale la Regione del Veneto, per il tramite dell'Unità di Progetto Flussi Migratori, ha aderito presentando in qualità di Capofila ed in partenariato con l'ente strumentale Veneto Lavoro, il progetto "RADAR - Rete Anti-Discriminazioni e Abusi Razziali".

L'obiettivo generale del progetto è quello di dar attuazione al Protocollo d'Intesa Regione del Veneto - UNAR siglato nel marzo 2013 (D.G.R. n. 467 del 20 marzo 2012), attivando una rete informativa finalizzata a combattere le discriminazioni fondate sull'origine etnica. Gli obiettivi specifici del progetto sono:

- a) creare un Osservatorio Regionale al fine di monitorare le iniziative in atto nel territorio della Regione del Veneto nonché di collegare e coordinare le stesse, valorizzando le competenze ed esperienze di tutti coloro che entreranno a far parte della rete anti discriminazioni;
- b) costituire una rete provinciale atta a far emergere le discriminazioni, attraverso l'attivazione di 7 nodi di raccordo che facciano da punto di riferimento principale per ciascun territorio provinciale, con funzioni informative, promozionali, di sensibilizzazione e di raccordo con le antenne territoriali costituende ed esistenti, nonché di ricevimento, orientamento e consulenza all'utenza;
- c) favorire la capillare diffusione di punti di accesso per le potenziali vittime di discriminazione identificando, in tutto il territorio, delle "Antenne Territoriali" che svolgono la funzione di sportelli per l'utenza e di "Punti Informativi".

Tale progetto, che dovrà concludersi entro il 30 giugno 2014, è stato approvato dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione - Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo, Autorità Responsabile del F.E.I., con decreto n.4897 del 1 agosto 2013, per un importo complessivo pari ad euro 61.638,72, di cui Euro 30.819,36 a carico del F.E.I., e lo stesso ammontare a carico del Fondo Nazionale di Rotazione (F.d.R.).

Occorre ora, dunque, dare avvio alle attività progettuali e disciplinare, con apposita Convenzione di Partenariato (**Allegato A**), i rapporti tra la Regione del Veneto e il partner Veneto Lavoro definendo le modalità di attuazione delle attività di competenza. La Regione, tramite l'Unità di Progetto Flussi Migratori, riveste il ruolo di Capofila; essa pertanto è l'unica responsabile e referente nei confronti degli organi di gestione del F.E.I. ed ha l'obbligo di assicurare il corretto svolgimento delle attività previste nonché di garantire la coerenza delle spese sostenute nell'ambito del progetto.

Tale ruolo comporta responsabilità specifiche, dettagliate e regolamentate dalla Convenzione di Sovvenzione sottoscritta tra il Capofila e l'Autorità Responsabile del F.E.I. in data 19 settembre 2013, in virtù dell'autorizzazione di cui alla sopracitata DGR. 2243 del 6 novembre 2012.

Le spese sostenute per la realizzazione del progetto saranno oggetto di controllo e convalidata parte dell'Autorità Responsabile del F.E.I. oltre che, preliminarmente, da parte di un revisore contabile indipendente, la cui obbligatorietà è prevista dall'art. 15 della Decisione 2008/457/CE. Rimane a cura del soggetto proponente-Capofila chiedere il rimborso delle somme all'Autorità Responsabile del F.E.I. e assicurare che i contributi ricevuti siano riassegnati, per quanto di spettanza, al Partner.

L'Ente Veneto Lavoro, con nota del 3 settembre 2013 prot. n. 4316/13 non disponendo al proprio interno di sufficiente personale in possesso di specifici requisiti di studio e professionali idonei a garantire la gestione continuativa delle attività progettuali, ha segnalato la necessità del supporto di una unità di personale esterno. Per tale motivo è necessaria, in ossequio a quanto disposto con la DGR. n. 907 del 18 giugno 2013, la preventiva autorizzazione della Giunta Regionale per poter dar corso a tale collaborazione. Va sottolineato, a questo proposito, che nessun onere finanziario verrà a gravare sul bilancio ordinario dell'Ente, perché la collaborazione attivata sarà completamente a carico delle risorse finanziarie derivanti dal progetto stesso.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTA la D.G.R. n. 2243 del 6 novembre 2012;

VISTI i decreti n. 2052 del 26 marzo 2013 e n. 4897 del 1 agosto 2013 del Ministero dell'Interno, Direzione centrale per le Politiche dell'Immigrazione e l'Asilo, Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione;

VISTA la Convenzione di Sovvenzione tra la Regione del Veneto e l'Autorità Responsabile FEI, sottoscritta in data 19 settembre 2013;

VISTA la D.G.R. n. 907 del 18 giugno 2013;

VISTA la D.G.R. n. 677 del 14 maggio 2013;

VISTA la nota di Veneto Lavoro in data 3 settembre 2013 prot. n. 4316/13;

VISTA la legge regionale n. 39/2001 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";

VISTA la Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012 "Legge regionale per l'Ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della legge regionale statutaria 17 aprile 2012 n.1 "Statuto del Veneto";

VISTA la Legge Regionale n. 1 del 7 gennaio 2011;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante del presente provvedimento;
2. di prendere atto dell'avvenuta approvazione da parte dell'Autorità Responsabile del F.E.I. del progetto "RADAR - Rete Anti-Discriminazioni e Abusi Razziali" a valere sul Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini dei Paesi terzi, di cui la Regione del Veneto - Unità di Progetto Flussi Migratori è Capofila, disponendo pertanto l'avvio delle relative attività;
3. di approvare lo schema di convenzione - **Allegato A** - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che regolamenta i rapporti fra il Capofila e il Partner di progetto, dando mandato al Dirigente dell'Unità di Progetto Flussi Migratori alla sottoscrizione e all'attuazione dei conseguenti successivi adempimenti;
4. di autorizzare l'Ente strumentale Veneto lavoro ad avvalersi per la realizzazione degli adempimenti progettuali, dell'apporto di una unità di personale esterno, attraverso incarico di collaborazione da instaurarsi nelle forme previste dalla normativa vigente, dando atto che la spesa relativa graverà esclusivamente sulle risorse previste dal progetto;
5. di impegnare, per la realizzazione del succitato progetto "RADAR - Rete Anti-Discriminazioni e Abusi Razziali" in favore di Veneto Lavoro, Codice Fiscale e P. IVA 03180130274 (SIOPE 1.05.03.1549), la spesa complessiva di Euro 56.068,40 sui capitoli n. 101921 ad oggetto "Realizzazione del progetto RADAR - rete antidisminuzione e abusi razziali" - quota comunitaria - trasferimenti ai partner (D.M. 01/08/2013 N.4897) e n 101923 ad oggetto "Realizzazione del progetto RADAR - rete antidisminuzione e abusi razziali - quota statale - trasferimenti ai partner (D.M. 01/08/2013 N.4897)" del bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario corrente che presentano sufficiente disponibilità, per le seguenti quote: Euro 28.034,20 sul capitolo n. 101921 ed Euro 28.034,20 sul capitolo n. 101923;
6. di disporre le seguenti modalità di liquidazione:

- l'Autorità Responsabile FEI provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della richiesta di anticipo da parte del capofila, Regione del Veneto - Unità di Progetto Flussi Migratori, ad erogare un prefinanziamento pari al 50% del contributo. Il capofila, a seguito della sottoscrizione della Convenzione di Partenariato, si impegna a sua volta a corrispondere al Partner un ammontare di prefinanziamento nella stessa misura percentuale, commisurata alla parte di contributo spettante;

- al raggiungimento della soglia del 55% della spesa rendicontabile quietanzata, potrà essere presentata all'Autorità Responsabile F.E.I., da parte del capofila, una domanda di rimborso intermedia;

- il saldo verrà erogato dall'Autorità Responsabile F.E.I. al capofila dietro presentazione del *Final Assessment*, sulla base anche delle spese rendicontabili sostenute e quietanzate dal partner;

- il capofila rimborserà il Partner, sulla base delle spese validate dall'Autorità Responsabile FEI, sia in fase di rendicontazione intermedia che ad erogazione del saldo;

- i pagamenti al partner saranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al capofila da parte dell'Autorità Responsabile F.E.I.

7. di dare atto che la spesa di cui si dispone l'impegno con il presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. 1/2011;

8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

9. di incaricare il Dirigente regionale dell'Unità di Progetto Flussi Migratori dell'esecuzione del presente atto;

10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

**ALLEGATO A alla Dgr n. 1887 del 28 ottobre 2013**

pag. 1/12

CONVENZIONE DI PARTENARIATO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. “RADAR – RETE ANTI-DISCRIMINAZIONI E ABUSI RAZZIALI (PROG - 104409)”. CUP H19G12000240007. FONDO EUROPEO PER L’INTEGRAZIONE DI CITTADINI DEI PAESI TERZI (F.E.I.) PROGRAMMA ANNUALE 2012 - AZIONE 7 REG.

TRA IL CAPOFILA

Regione del Veneto con sede in Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, Venezia, P. IVA 02392630279, rappresentata da _____ la quale agisce in questo atto nella veste di Dirigente della Unità di Progetto Flussi Migratori in attuazione della D.G.R. n. 2303 del 28.09.2010 nonché della D.G.R n. 319 del 12.03.2013;

E IL PARTNER

Veneto Lavoro con sede in Venezia Mestre, Via Cà Marcello, n. 67/B Codice Fiscale e P. I.V.A. 03180130274, rappresentato da _____ domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in questo atto nella sua qualità di _____.

PREMESSO CHE

- a) La presente Convenzione è stipulata nel rispetto della Decisione 2007/435/CE del Consiglio dell’Unione Europea che ha istituito il Fondo Europeo per l’Integrazione di cittadini di Paesi terzi (F.E.I.) per il periodo 2007-2013, delle Decisioni della Commissione Europea 2008/457/CE, 2007/3926/CE e C(2011) 6455 del 13 settembre 2011;
- b) Con delibera n 2243 del 6 novembre 2012 la Giunta Regionale ha autorizzato l’Unità di Progetto Flussi Migratori a partecipare in qualità di Capofila o di Partner alla realizzazione di specifiche progettualità a valere sui fondi europei previsti nell’ambito del programma generale “Solidarietà e gestione dei flussi migratori”;
- c) Con decreto n. 2052 del 26 marzo 2013, il Ministero dell’Interno, Direzione Centrale per le Politiche dell’Immigrazione e l’Asilo, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione,

ALLEGATOA alla Dgr n. 1887 del 28 ottobre 2013

pag. 2/12

Autorità Responsabile del F.E.I. (di seguito A.R.), ha adottato un avviso pubblico per la presentazione di progetti a valere sull’Azione 7 reg. del Programma 2012. A tale avviso l’Unità di Progetto Flussi Migratori ha aderito presentando il progetto “RADAR – Rete Anti-Discriminazioni e Abusi Razziali” (di seguito Progetto), che vede coinvolti: la Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori (di seguito il Capofila) e l’ente strumentale Veneto Lavoro;

- d) con decreto n. 4897 del 1 agosto 2013 l’A.R. ha approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento tra i quali il Progetto;
- e) in data 19 settembre 2013 la Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, ha sottoscritto la Convenzione di Sovvenzione con l’A.R. (di seguito Convenzione di Sovvenzione), parte integrante del presente atto;
- f) con delibera n. _____ del _____ la Giunta Regionale ha approvato in particolare la stipula di una convenzione fra i Partner del Progetto.

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**Art. 1 Premessa**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 Compiti e responsabilità dei Partner

I Partner concordano quanto segue:

- il Capofila è responsabile di tutte le operazioni indicate nella Convenzione di Sovvenzione, nonché del coordinamento e della gestione finanziaria del Progetto. Esso è l’unico referente nei confronti dell’A.R. per quanto riguarda la realizzazione del Progetto;
- il Partner è responsabile dell’esatta ed integrale esecuzione delle attività progettuali di spettanza, così come indicato nella Convenzione di Sovvenzione.

Il Capofila e il Partner parteciperanno attivamente ad ogni fase del Progetto, per quanto di competenza.

La Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, in qualità di Capofila e di unico responsabile e referente nei confronti degli organi di gestione del F.E.I., assicurerà una corretta ed

ALLEGATOA alla Dgr n. 1887 del 28 ottobre 2013

pag. 3/12

organica gestione degli aspetti tecnici e finanziari del Progetto, e svolgerà il ruolo di coordinatore generale delle diverse attività progettuali programmate. Ciò comporta responsabilità specifiche, dettagliate nella Convenzione di Sovvenzione.

Ai fini della corretta rendicontazione delle spese e dell'inoltro delle richieste di rimborso all'A.R., il Capofila individuerà un Revisore contabile indipendente per la verifica e la certificazione delle spese sostenute.

Il Capofila garantisce la diffusione dei risultati del Progetto, attenendosi alle regole di pubblicità del Fondo ed eventuali disposizioni dettate dall'A.R..

Art. 3 Oggetto

Oggetto della presente convenzione è la definizione e la regolamentazione dei rapporti di partenariato per la realizzazione del Progetto, che prevede la costituzione di una rete territoriale antidiscriminazioni formata da: un Osservatorio Regionale, 7 Nodi di Raccordo ed una rete di Antenne Territoriali e Punti Informativi. Il Progetto si articola in 4 fasi:

Fase 1: Costituzione di un Osservatorio Regionale sulle discriminazioni razziali, al fine di monitorare le iniziative in atto nel territorio della Regione del Veneto. Nello specifico, l'Osservatorio Regionale svolgerà seguenti attività:

- a) Individuazione di 7 nodi di raccordo che facciano da punto di riferimento principale per ciascun territorio provinciale, e definizione di un modello organizzativo.
- b) Ricerca dei servizi territoriali concernenti l'assistenza e la tutela in caso di discriminazione, ed attivazione di protocolli di cooperazione a livello provinciale.
- c) Predisposizione di un protocollo di intervento in caso di segnalazione di fenomeni discriminatori.
- d) Adeguamento del sistema informativo e messa in rete con il Contact Center dell'UNAR.
- e) Individuazione degli ambiti di ricerca e degli indicatori da monitorare a livello regionale sulle discriminazioni razziali.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1887 del 28 ottobre 2013

pag. 4/12

- f) Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione ed informazione sul tema, attraverso la produzione di materiale informativo e l'organizzazione di almeno un incontro che coinvolga gli attori impegnati nelle politiche sociali e delle pari opportunità.
- g) Organizzazione di incontri di formazione per gli operatori locali sul tema delle discriminazioni.

Fase 2: Attivazione di 7 Nodi di Raccordo. L'Osservatorio individuerà in ognuna delle 7 province della Regione del Veneto i Nodi di Raccordo che saranno istituiti presso i Centri per l'impiego (CPI). L'attivazione dei nodi prevede una serie di azioni:

- a) I referenti dei Nodi di Raccordo parteciperanno all'iniziativa di sensibilizzazione e informazione organizzata dall'Osservatorio.
- b) I funzionari che lavorano presso i Centri per l'impiego (CPI), che diventeranno nodi, faranno un percorso di formazione sulle tematiche delle discriminazioni.
- c) I Nodi di Raccordo saranno accompagnati in un percorso di attivazione di servizi quali: la mediazione linguistica e dei conflitti, la consulenza legale e percorsi di conciliazione.

Fase 3: Identificazione di Antenne Territoriali.

Le Antenne Territoriali saranno istituite presso gli sportelli dedicati ai cittadini stranieri già attivi nel territorio regionale. Tra questi potranno esservi gli Sportelli Informativi Regionali per il Rientro (SIR).

Fase 4: Attivazione dei Punti Informativi

I punti Informativi opereranno al fine di informare ed orientare l'utenza e sensibilizzarla sul tema della discriminazione. Saranno attivati presso gli Sportelli Immigrazione dei Comuni.

Il Capofila e il partner parteciperanno attivamente ad ogni fase del Progetto per quanto di competenza.

Art. 4 Durata

La presente convenzione avrà validità dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2014 e comunque resta valida ed efficace fino all'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali qui disciplinate. Eventuali proroghe dovranno essere approvate per atto scritto.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1887 del 28 ottobre 2013

pag. 5/12

Art. 5 Obblighi dei Partner di progetto

Il Capofila e il Partner si impegnano a realizzare gli interventi in modo coerente con quanto previsto dal Progetto ammesso al finanziamento, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'Avviso, nella Convenzione di Sovvenzione e nella presente Convenzione.

Il Partner deve attenersi ai doveri e agli obblighi di seguito descritti:

- accettare le regole e gli obblighi stabiliti nella Convenzione di Sovvenzione e nei suoi allegati, con particolare riguardo alla parte di Progetto di competenza;
- realizzare la parte progettuale di competenza nel rispetto degli obblighi derivanti dall'ammissione del Progetto a contributo;
- rispettare le regole di ammissibilità delle spese contenute nel manuale redatto dalla Commissione ed attenersi alle indicazioni dell'A.R. in merito;
- impegnarsi a tenere una contabilità separata per tutte le transazioni finanziarie relative alla realizzazione del Progetto;
- fornire al Capofila i dati richiesti per il monitoraggio dell'attuazione finanziaria, fisica e procedurale del Progetto nei tempi utili per garantire il rispetto della tempistica stabilita dalla A.R.;
- portare immediatamente a conoscenza del Capofila ogni evento di cui vengano a conoscenza che attenga alla realizzazione del progetto o che possa creare ritardi o ostacoli nell'esecuzione dello stesso;
- informare preventivamente il Capofila delle eventuali richieste di modifica al budget di progetto.

Art. 6 Piano finanziario

Il budget del Progetto ammonta complessivamente a € 61.638,72 di cui:

- | | |
|-------------------------|-------------|
| ▪ FEI quota comunitaria | € 30.819,36 |
| ▪ FdR quota nazionale | € 30.819,36 |

ALLEGATO A alla Dgr n. 1887 del 28 ottobre 2013

pag. 6/12

Il Capofila e il Partner concordano nel ripartire le risorse del piano finanziario di Progetto come segue:

- Regione del Veneto, Unità di Progetto Flussi Migratori, € 5.570,32 (di cui € 2.785,16 derivante da contributo comunitario, € 2.785,16 da contributo nazionale)
- Veneto Lavoro € 56.068,40 (di cui € 28.034,20 derivante da contributo comunitario, € 28.034,20 da contributo nazionale);

Il piano finanziario approvato dall'A.R. può essere modificato nel numero massimo di tre volte e comunque non oltre il 15 giugno 2014. Il piano finanziario finale, non potrà discostarsi rispetto a quello originariamente approvato, per una quota maggiore del 30%.

Ogni proposta di modifica dovrà essere motivata, e richiesta, prima che possa produrre qualsivoglia effetto, da ciascun Partner in accordo con il Capofila e dovrà essere approvata specificatamente dall'A.R., secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Sovvenzione.

L'A.R. provvederà, a seguito della stipula della Convenzione di Sovvenzione e della richiesta di anticipo da parte della Regione del Veneto, ad erogare un prefinanziamento al Capofila.

Il Capofila, a seguito della sottoscrizione della presente Convenzione e previa richiesta formale del Partner, si impegna a sua volta a corrispondere un ammontare di prefinanziamento al Partner proporzionato alla percentuale di contributo ricevuta dall'A.R..

Il Capofila potrà presentare all'A.R. una domanda di rimborso intermedia sulla base della spesa rendicontata e presentata in occasione dell'Interim Assessment.

Il saldo verrà erogato dall'A.R. al Capofila su presentazione del Final Assessment.

Il Capofila rimborserà il Partner *pro quota*, sulla base e nei limiti delle spese validate dall'A.R., sia in fase di rendicontazione intermedia che finale.

I pagamenti al Partner saranno subordinati all'accreditamento del finanziamento al Capofila da parte dell'A.R. e quindi il Capofila non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali ritardi nella liquidazione di quanto spettante.

Il progetto non deve essere finanziato da altre fonti del bilancio comunitario o da altri programmi nazionali.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1887 del 28 ottobre 2013

pag. 7/12

Art. 7 Avanzamento tecnico e finanziario del Progetto

Il Partner si impegna a fornire al Capofila tutte le informazioni necessarie alla redazione dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici richiesti dal F.E.I. Il Capofila si impegna, a sua volta, ad inviare al Partner copia dei rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e degli altri documenti specifici presentati agli organismi di gestione del Fondo.

Il Capofila può richiedere al Partner informazioni aggiuntive qualora possano essere necessarie o utili per la preparazione di rapporti/documenti o per soddisfare una richiesta di informazioni da parte di organismi autorizzati.

Il Capofila deve mantenere aggiornato il Partner su tutte le comunicazioni intervenute, rilevanti per la corretta realizzazione del Progetto.

Art. 8 Principi di rendicontazione

Il Capofila e il Partner si impegnano a tenere una contabilità separata in accordo con le norme comunitarie, nazionali e regionali sulla corretta gestione contabile. Tutta la contabilità deve essere espressa in Euro.

I rapporti di avanzamento tecnico-finanziario e gli altri documenti, inclusa la copia conforme all'originale di tutta la documentazione di spesa, devono essere inviati al Capofila secondo il calendario previsto nella Convenzione di Sovvenzione e dagli altri documenti specifici.

Il Capofila è l'unico responsabile nei confronti dell'A.R. relativamente alla presentazione delle richieste di rimborso e dei rapporti di avanzamento del Progetto. Esso deve garantire la veridicità dei rapporti contabili e finanziari e dei documenti presentati dal Partner e può, in caso di necessità, richiedere ulteriori informazioni.

Nel caso emerga una non completa conformità alla normativa comunitaria e nazionale dei rapporti di avanzamento del Progetto del Partner o l'utilizzo di modelli riepilogativi della spesa non concordati, il Capofila deve richiedere al Partner di rielaborare ed aggiornare i suddetti documenti finanziari.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1887 del 28 ottobre 2013

pag. 8/12

Il sistema finanziario, contabile e di rendicontazione del Capofila e del Partner deve essere conforme a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nonché alle ulteriori ed eventuali indicazioni previste dal F.E.I..

Il Capofila, alla luce di ragionevoli dubbi, ed al fine di garantire la congruità con i contenuti dei suddetti documenti, ha il diritto di richiedere ed ottenere dal Partner opportuni chiarimenti ed informazioni più dettagliate. Il Capofila non deve essere, tuttavia, ritenuto responsabile, nei confronti del Partner, per eventuali conseguenze negative derivanti da una difformità interpretazione delle disposizioni stabilite dall'A.R..

Art. 9 Verifica e conservazione dei documenti

Il Partner ha l'obbligo di conservare i documenti richiesti per la verifica dell'attuazione del Progetto e delle spese ammissibili e di renderli disponibili al controllo degli organismi e delle istituzioni competenti.

Il Capofila e il Partner hanno l'obbligo di conservare e archiviare tutti i documenti contabili e tutti gli altri documenti relativi al Progetto, per un periodo di 5 (cinque) anni successivi alla chiusura del Progetto stesso.

Salvo il caso in cui la normativa regionale risulti più restrittiva, si applicano le disposizioni contabili e amministrative previste dalla normativa comunitaria e nazionale.

In caso di eventuali variazioni sia della sede ove sono depositati i documenti sia della sede indicata per lo svolgimento delle attività, dovrà essere data immediata comunicazione al Capofila.

Art. 10 Affidamento degli incarichi e subappalto

Il Partner può affidare a soggetti terzi l'esecuzione di parte delle proprie attività, sotto la propria esclusiva responsabilità.

Il Partner non può subappaltare *in toto* a terzi le attività di propria competenza previste nel progetto e disciplinate dalla presente Convenzione. Per quanto riguarda l'affidamento degli incarichi e la stipulazione dei contratti di appalto si applica l'art.8 "Affidamento degli incarichi e stipulazione dei

ALLEGATOA alla Dgr n. 1887 del 28 ottobre 2013

pag. 9/12

contratti di appalto” (ove applicabile) della Convenzione di Sovvenzione, al quale si fa espresso rinvio.

Art. 11 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

Il Capofila e i Partner assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 36.

Art. 12 Sanzioni e Revoche

Al verificarsi di una delle cause specificate all'art. 14 “Sanzioni e revoche” della Convenzione di Sovvenzione, l'A.R. potrà applicare sanzioni pecuniarie e revocare il contributo, in tutto o in parte, a suo insindacabile giudizio, nel rispetto del principio di proporzionalità e in relazione alla gravità dell'inadempimento.

In tal caso, il Partner responsabile o inadempiente si impegna a restituire all'A.R., per il tramite del Capofila, e nel termine dalla stessa A.R. concesso, la somma per quota parte. Ciò, fermo restando l'obbligo al risarcimento dei danni.

Art. 13 Mancato rispetto degli obblighi o ritardi

Nel caso in cui si presentino eventi che possano determinare criticità e/o costituire impedimento nella realizzazione del Progetto, il Partner ha l'obbligo di informarne immediatamente il Capofila e di fornirgli tutti i dettagli del caso.

Qualora il Partner sia inadempiente ai propri impegni, il Capofila ha l'obbligo, tramite comunicazione scritta, di richiamarlo al rispetto degli stessi.

Qualora la non osservanza dovesse perpetuarsi, il Capofila potrà decidere di escludere il Partner dal Progetto dando immediata comunicazione scritta al Partner inadempiente all'A.R. Il Partner sarà obbligato a rifondere al Capofila ogni finanziamento ricevuto qualora le spese sostenute non siano ritenute ammissibili o, qualora siano ritenute ammissibili, non se ne possa provare, alla data di esclusione, l'effettivo utilizzo ai fini della realizzazione del Progetto.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1887 del 28 ottobre 2013

pag. 10/12

Nel caso in cui la non ottemperanza degli obblighi da parte del Partner determini l'impossibilità di realizzare il Progetto, il Capofila può pretendere, mediante richiesta scritta il risarcimento del danno causato.

Per quanto non disciplinato nel presente articolo si applicano le disposizioni previste nell'art 14 "Sanzioni e revoche" della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 14 Trattamento dati personali e riservatezza

Al Partner si applicano le disposizioni previste nell'art. 15 "Protezione dei dati e riservatezza" della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 15 Regole di pubblicità

Al Partner si applicano le disposizioni previste nell'art. 16 "Regole di pubblicità" della Convenzione di Sovvenzione.

Art. 16 Modifiche, integrazioni, accordi ulteriori.

La presente convenzione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificata o integrata esclusivamente per atto scritto.

Qualora il Partner intenda modificare la presente convenzione dovrà inviare una richiesta scritta al Capofila non oltre due mesi prima del termine di conclusione del Progetto (vedi art. 24 "Accordi ulteriori" della Convenzione di Sovvenzione, che si applica per quanto non disciplinato nel presente articolo).

Art. 17 Obblighi di informazione

Il Capofila e il Partner si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dalla presente Convenzione.

I flussi di corrispondenza tra Capofila e Partner avverranno secondo le vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATOA alla Dgr n. 1887 del 28 ottobre 2013

pag. 11/12

Art. 18 Controversie

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nella presente Convenzione, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 19 Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa rinvio alla Convenzione di Sovvenzione, parte integrante del presente accordo e che le parti dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.

Per quanto non esplicitamente indicato nella Convenzione di Sovvenzione e nel presente atto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tutti i dati personali contenuti nel presente atto, inclusa la sua esecuzione, o ad esso inerenti, dovranno essere trattati secondo il vigente Codice della Privacy (Art. 4 D.lgs. 196/03). Tutti i dati saranno trattati dal Capofila esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente Convenzione.

Il Partner, su richiesta scritta, potrà avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa. Il Partner potrà inviare ogni richiesta di chiarimento in merito alla gestione dei dati personali, direttamente al Capofila.

Art. 20 Registrazione

Il Capofila e il Partner concordano di registrare il presente atto unicamente in caso d'uso ai sensi di quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Art. 21 Clausola finale

La presente Convenzione, a pena di nullità, è sottoscritta con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1,

ALLEGATO A alla Dgr n. 1887 del 28 ottobre 2013

pag. 12/12

comma 1, lettera q-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero con altra firma elettronica qualificata.

Le parti dichiarano di aver letto la presente convenzione composta da 21 articoli e di 3 copie originali e di accettarne i termini e le condizioni.

Venezia li,

Letto, approvato e sottoscritto,

per la Regione del Veneto

Unità di Progetto Flussi Migratori

Per Veneto Lavoro
